R.G.E. 55-3/2017

TRIBUNALE DI POTENZA

SEZIONE CIVILE

AREA ESECUZIONI

Ordinanza ex art 127 ter c.p.c.

Il GE,

Visti gli atti della procedura esecutiva immobiliare n. 55/2017;

visto il ricorso in opposizione ex art 619 c.p.c. proposto da

lette le note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 17.06.2026;

rilevato che , quale procuratrice della l, cessionaria del credito da er l'importo precettato di euro 164.149,18 oltre interessi convenzionali successivi al 4.08.2016, discendente dal decreto ingiuntivo n. messo il dal Tribunale di Matera, per cui era stata iscritta ipoteca il 18.02.92, rinnovata il 28.12.2011 , agiva in esecuzione contro con atto di pignoramento immobiliare trascritto in data 27.04.2017 (), avente ad oggetto il fondo rustico, ubicato in Genzano di Lucania (PZ) alla c.da Piana Cardone, individuato in catasto terreni al Fg. 64, P.lle 14, 15, 50 (ora p.lle 137,15 e 50), con insistente fabbricato rurale individuato in catasto fabbricati al fg. 64 pll. 116 sub 1 (ora sub 2).

rilevato che il compendio pignorato era oggetto di domanda di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. trascritta in data 15.02.2016 a favore di

rilevato che con sentenza n. del 26.07.2019 la Corte d'Appello di Bari accoglieva la domanda ex art. 2932 c.c. proposta da , dichiarando trasferita in favore di quest'ultimo la proprietà del compendio staggito;

rilevato, altresì, che avverso la predetta sentenza proponeva ricorso per Cassazione, che veniva rigettato con ordinanza n. pubblicata il con conseguente passaggio in giudicato della decisione di secondo grado;

osservato che la suddetta sentenza ex art 2932 c.c. non è opponibile al creditore procedente, stante

l'anteriorità dell'iscrizione dell'ipoteca sugli immobili pignorati, avvenuta in data e rinnovata il rispetto alla domanda giudiziale trascritta in data in base al disposto dell'art. 2652 c.c. secondo cui la trascrizione della sentenza che accoglie la domanda giudiziale, previamente trascritta, stante l'effetto prenotativo della trascrizione della domanda, prevale sulle sole trascrizioni e iscrizioni eseguite contro il convenuto dopo la trascrizione della domanda, essendo invece l'ipoteca anteriore alla stessa;

osservato, infatti, che, stante la predetta anteriorità dell'iscrizione ipotecaria, il creditore può aggredire il bene anche nei confronti del soggetto divenuto proprietario dopo il pignoramento, attesa sia l'efficacia ex nunc della sentenza costitutiva ex art 2932 c.c., dal momento del passaggio in giudicato (cfr. Cass. Sez. Un. 22 febbraio 2010, n. 4059) sia la corretta instaurazione della procedura esecutiva nei confronti del debitore che risultava proprietario al momento del pignoramento, pur in pendenza dell'azione ex art 2932 c.c., stante il principio affermato dalla giurisprudenza consolidata (cfr. Cass. n. 18235 del 2014) per cui "*il creditore ipotecario, per soddisfare i suoi diritti, deve seguire le forme ordinarie dell'esecuzione diretta contro il debitore che risulta dai registri immobiliari e non deve procedere esecutivamente con le forme dell'espropriazione contro il terzo proprietario (art. 602 cod. proc. civ.) nei confronti di colui che, dopo l'iscrizione dell'ipoteca, ma prima del pignoramento, abbia trascritto la domanda diretta ad ottenere l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di trasferimento dell'immobile*", atteso altresì che "*la validità o l'opponibilità dell'acquisto in sede espropriativa all'avente causa del debitore risulta regolata dai principi generali in tema di vendita forzata e segnatamente dal comb. disp. degli art. 2914 e 2919 cod. civ. in forza del quale legittimamente sono trasferiti all'aggiudicatario gli stessi diritti del debitore, nelle medesime condizioni di non opponibilità al creditore procedente degli atti di disposizione successivi al pignoramento o, se il credito azionato è assistito da diritto reale di garanzia (come nella specie) successivi all'iscrizione di questo sul bene oggetto di espropriazione (cfr. Cass. n. 19761/2012). Invero non possono essere opposti all'aggiudicatario eventuali atti di disposizione del bene staggito, qualora questo sia gravato da ipoteca, iscritta anteriormente alla trascrizione di tali atti, a garanzia di uno dei crediti poi comunque azionati o legittimamente azionabili nella procedura, anche a titolo di intervento. E ciò in quanto l'ipoteca attribuisce al creditore una garanzia di carattere reale, consentendogli di sottoporre il bene ad esecuzione forzata anche in confronto del terzo, che ne sia reso acquirente, e di soddisfarsi sulla somma conseguita dalla vendita, con preferenza sugli altri creditori (art. 2808 cod. civ.)*".

rilevato, dunque, che l'istanza di sospensione proposta da non possa essere accolta, stante l'inopponibilità dell'acquisto al creditore procedente, con conseguente ripresa della procedura esecutiva sospesa inaudita altera parte con decreto del 30.12.2025, che va revocato;

Firmato Da: FIORELLA CESARANO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 9ebd0bf102bfa0eff53cc858b620c54

ritenuto che, stante la soccombenza, debba condannarsi l'opponente alla rifusione delle spese della presente fase, in favore di [redacted] liquidate come in dispositivo in base ai parametri minimi del dm 147/2022, in considerazione della scarsa complessità delle questioni trattate e omettendo la fase istruttoria in quanto non svoltasi.

P.Q.M.

Rigetta l'istanza di sospensione dell'esecuzione e, per l'effetto, revoca il decreto del 30.12.2025, disponendo la ripresa della procedura esecutiva sospesa.

Condanna l'opponente al pagamento in favore di [redacted] delle spese della presente fase, liquidate in euro 2613,00, oltre spese generali, IVA e CPA, se dovute, come per legge.

Fissa termine perentorio di 60 giorni (decorrente dalla scadenza del termine per la proposizione di reclamo ex artt. 624 e 669-terdecies c.p.c. avverso la presente ordinanza oppure – in caso di interposto reclamo – dalla comunicazione dell'ordinanza del Collegio) per l'eventuale introduzione del giudizio di merito.

Si comunichi.

22/06/2026

IL GE
Dott. ssa Fiorella Cesarano

Firmato Da: FIORELLA CESARANO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 9ebd0bf102bfa0eff53cc858b620c54